

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 GENNAIO 2018

(proposta dalla G.C. 19 dicembre 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario LAVOLTA Enzo, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FOGLIETTA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	FORNARI Antonio	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	GRIPPO Maria Grazia	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IARIA Antonino	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	IMBESI Serena	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TISI Elide
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TRESSO Francesco

In totale, con il Vicepresidente Vicario, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessorie:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e la Consigliera: FASSINO Piero - LO RUSSO Stefano - MAGLIANO Silvio - MONTALBANO Deborah - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "FALCHERA E2" SITO IN VIA DEGLI ULIVI 11. INSERIMENTO TRA GLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA CITTADINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.

Proposta dell'Assessore Finardi.

L'impianto sportivo comunale denominato "Falchera E2" sito a Torino in via degli Ulivi 11 copre un'area di complessivi mq. 38.000,00, di cui mq. 1.730 asfaltati per la gestione della movimentazione e sosta interna e mq. 1.675 residui a giardino, verde attrezzato e banchine; le restanti superfici sono occupate da un notevole apparato di impiantistica sportiva, come meglio si dirà in appresso.

La struttura è posizionata in area periferica, ma non per questo marginale. Si tratta infatti di area residenziale, prossima a svincoli autostradali e alla tangenziale, servita da mezzi pubblici e oggetto in passato di interventi volti alla sua riqualificazione.

L'impianto sportivo oggetto della presente deliberazione, non più attivo dal 2014, e investito da notevoli criticità, di cui si dirà nel seguito, potrebbe tutt'affatto, e viceversa, rappresentare, qualora adeguatamente rivitalizzato, un potente fattore di rilancio per l'area in questione, sia sotto il profilo dell'offerta di attività sportive, sia come detonatore di sviluppo e qualità socio-ambientale.

Gestito nel passato direttamente dai servizi comunali, l'impianto ha poi conosciuto una prima fase di gestione esternalizzata durata fino a quando, nel 2013, a causa di gravi inadempienze da parte del concessionario, su proposta della Circoscrizione 6 (deliberazione del 22 gennaio 2013 - mecc. 2013 00112/089), il Consiglio Comunale, (deliberazione del 20 dicembre 2013 - mecc. 2013 05899/010), ha approvato la revoca della concessione nei confronti dell'Associazione "A.S. Falchera".

La Circoscrizione successivamente, in data 15 maggio 2014, è potuta rientrare nel possesso dell'impianto in seguito all'esecuzione di sgombero coattivo nei confronti dell'A.S. Falchera. Da allora si sono succeduti ben due esperimenti di bando pubblico, gestiti dalla stessa Circoscrizione 6, per l'individuazione di un nuovo concessionario dell'impianto, ed entrambi sono risultati deserti. Il primo, su proposta della Circoscrizione 6 deliberazione del 12 marzo 2015 (mecc. 2015 00756/089), e approvato dal Consiglio Comunale deliberazione del 29 giugno 2015 (mecc. 2015 02579/010), è stato dichiarato deserto in data 8 ottobre 2015; il secondo, aperto anche alle società commerciali e di capitali, approvato dalla Circoscrizione 6 con determinazioni dirigenziali del 26 novembre 2015, (mecc. 2015 44948/089) e successiva rettifica in data 4 dicembre 2015, (mecc. 2015 451170/089), è stato dichiarato deserto in data 27 gennaio 2016.

Il complesso in questione ha un'estensione di assoluto rilievo con corrispondenti oneri gestionali e necessità organizzative. L'impianto peraltro, già in stato di spiccato degrado al momento del rilascio, a causa dell'assoluta mancanza di interventi manutentivi ad opera dell'ex concessionario, ha anche subito nel tempo diverse incursioni vandaliche, che hanno determinato un netto peggioramento del suo stato di conservazione. Tali fattori comportano attualmente notevoli necessità manutentive e di recupero funzionale, con corrispondenti oneri, la cui entità ha avuto probabilmente parte in causa rispetto alla mancata partecipazione ai bandi pubblici sopra richiamati, tanto più in una fase storica di crisi economica che determina in generale la riduzione

del numero e della qualità dei potenziali investitori.

In effetti in questi anni di mancata utilizzazione si sono purtroppo determinati atti e comportamenti illeciti da parte di ignoti che hanno gravemente danneggiato le strutture e le dotazioni dell'impianto, e tali da richiedere ora ingenti investimenti per poterlo restituire ad un utilizzo sportivo rispondente alla vocazione originaria. E tuttavia occorre tentare in tutti i modi possibili di reperire una soluzione gestionale tale da invertire l'attuale situazione di degrado del patrimonio sportivo pubblico che comporta poi anche un degrado complessivo, socio-ambientale, dell'area, degrado che è stato anche oggetto di ripetute attenzioni da parte degli organi di stampa.

In questo quadro si inserisce la richiesta di collaborazione rivolta dalla Circoscrizione 6 all'Assessorato allo Sport e Tempo Libero affinché, considerate le dimensioni dell'impianto e il quadro delle attuali condizioni strutturali, esso venga inserito tra gli impianti cosiddetti "a rilevanza cittadina", e come tale considerato anche per le successive fasi procedurali riguardanti l'affidamento a terzi della gestione. Infatti, con lettera del 16 marzo 2017 e poi con successiva nota del 12 aprile 2017, pervenuta in data 14 aprile 2017 prot. 1926, la Circoscrizione 6 ha richiesto all'Assessorato allo Sport di condividere le scelte relative alla gestione dell'impianto di via degli Ulivi 11 in ragione della sua particolarità e complessità, e all'Area Sport e Tempo Libero di provvedere alla presa in carico dell'impianto.

Da allora si sono effettuati sopralluoghi congiunti, analisi della documentazione e dello stato di fatto riguardanti l'impianto e si è infine giunti, con verbale sottoscritto in data 16 novembre 2017, a trasferire la presa in carico della gestione all'Area Sport e Tempo Libero.

Con il presente provvedimento occorre pertanto in primo luogo dare atto dell'inserimento dell'impianto sportivo comunale denominato "Falchera E2" sito a Torino in via degli Ulivi 11 nell'allegato "Impianti sportivi a rilevanza cittadina" del Regolamento n. 295, approvato con deliberazione 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010) esecutiva dal 25 dicembre 2012.

Esclusa la possibilità di una gestione diretta dell'impianto sportivo, a causa anche delle note ristrettezze finanziarie, che riguardano sia il personale e sia le risorse per le manutenzioni, l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto sportivo in oggetto rimane lo strumento potenzialmente più idoneo ad assicurare funzionalità ed economicità di gestione, nonché la soluzione più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale della zona interessata.

Considerato poi che il ritorno a condizioni di operatività dell'impianto riveste particolare importanza per il territorio occorre poi conseguire delle soluzioni, sul piano gestionale, atte a individuare soggetti provenienti dal mondo sportivo, della promozione sociale, dell'associazionismo, disponibili a raccogliere la sfida del recupero e del rilancio dell'impianto sportivo, la cui rivitalizzazione potrebbe costituire una positiva occasione di sviluppo e di riqualificazione per l'intera area e per la città nel suo complesso.

Tenuto conto delle difficoltà incontrate nei precedenti esperimenti di gara pubblica, delle attuali condizioni dell'impianto e delle indicazioni provenienti dalla stessa Circoscrizione 6, si ritiene necessario prevedere condizioni di partecipazione alla gara che possano da un lato indurre la partecipazione di potenziali candidati alla gestione e, dall'altro, finalizzare ulteriormente la

valenza sociale dell'attività sportiva come valore aggiunto e ricaduta attesa nei confronti del territorio e di categorie sociali con particolari bisogni.

Tale scelta comporta di procedere a un nuovo tentativo, prevedendo delle nuove condizioni, anche in deroga al Regolamento Comunale n. 295, a fronte del recupero funzionale e della gestione sociale che sarà effettuata dal concessionario, e in particolare:

- all'articolo 11 "Canone di concessione", al punto 1, lettera a) nella parte in cui si prevede che "Il canone della parte sportiva sarà oggetto di abbattimento in percentuale correlata all'attività svolta: fino all'80% per bocciodromi, calcio, calcetto, scherma, impianti natatori... " si prevede che tale percentuale nel bando possa arrivare a proporre in sede di offerta un abbattimento fino al 90%.

Pertanto l'articolo 4 punto 4) lettera a1) e l'articolo 6 punto 3.1.1 del bando di gara prevedono la possibilità da parte del concorrente di proporre una percentuale del canone per la parte sportiva a proprio carico compresa tra il 100% e il 10%;

- all'articolo 11 "Canone di concessione", al punto 1, lettera b) la parte in cui si prevede che "Il canone della parte commerciale non subirà abbattimenti ove per la parte commerciale l'interessato richiederà l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande" rimane confermata. Mentre per la parte "sarà oggetto di abbattimento fino al 70% negli altri casi" viene prevista una deroga tale da portare fino al 90% la possibilità di abbattimento in sede di bando.

Pertanto l'articolo 4 punto 4) lettera a2) l'articolo 6 punto 3.1.2 del bando di gara prevedono la possibilità da parte del concorrente di proporre una percentuale del canone per la parte sportiva a proprio carico compresa tra il 100% e il 10%;

- al fine di consentire la valorizzazione e l'utilizzo di tale struttura, ritenendo che le potenzialità del complesso siano notevoli, ma - per il particolare momento economico e sociale, per l'ampiezza e l'onerosità degli investimenti necessari - non più di richiamo per una attività esclusivamente di tipo sportivo, si è considerata la possibilità di ammettere tra le proposte e di valorizzare, ai fini della valutazione del Progetto Sociale, una pluralità di attività formative, ricreative, di solidarietà e aggregative, che facendo premio sullo sport come volano, generino ulteriori possibilità di utilizzo dell'impianto con ricadute di pubblico interesse;
- individuata pertanto, accanto a quella sportiva, anche una vocazione sociale, formativa e solidaristica per l'impianto, si potranno ammettere e valutare in sede di bando innovazioni e riconfigurazioni dell'impiantistica attuale, fermo restando la natura sportiva dell'impianto e nei limiti delle vigenti normative edilizie e urbanistiche.

Per quanto riguarda la spesa per utenze appare evidente che l'attuale situazione finanziaria non consente l'assunzione di nuovi costi a carico della Città, e pertanto le utenze, anche quelle relative alla parte sportiva saranno al 100% a carico del concessionario. Si intende peraltro responsabilizzare il concessionario nei confronti del risparmio energetico, prevedendo anche in

sede di gara una specifica premialità per gli interventi e gli investimenti proposti di contenimento dei consumi.

Alla luce di quanto su esposto, occorre pertanto procedere all'approvazione del nuovo schema di bando di gara, adeguato alle disposizioni previste dal nuovo codice dei contratti, che costituisce allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), per l'individuazione del concessionario dell'impianto sportivo dei via degli Ulivi 11, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

La gara sarà esperita ai sensi dell'articolo 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In particolare, la procedura suddetta avverrà con le modalità specificate nell'allegato bando e nel Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto nei citati decreti e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Oggetto della concessione è la gestione sociale dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive, nonché ad attività del tempo libero e di solidarietà sociale coerenti con la destinazione dell'impianto stesso e con la proposta progettuale presentata.

Al bando di concessione potranno partecipare Federazioni Sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti, si applica quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'impianto, come da relazione di perizia n. 170 pervenuta con nota dell'1 luglio 2014 prot. 9792 del Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, conservata agli atti del Servizio Gestione Sport, risulta costituito da:

- n. 1 campo calcio a 11 in erba, illuminato;
- n. 2 campi calcio a 7/8 in sintetico, illuminati;
- n. 5 campi calcio a 5 in sintetico, illuminati;
- n. 2 campi da tennis in cemento, illuminati;
- n. 10 campi gioco bocce scoperti, illuminati;
- n. 1 fabbricato così composto:
 - piano rialzato: n. 9 spogliatoi con docce, servizi, ufficio amministrativo, magazzino, n. 3 camere, cucina, bagno;
 - piano seminterrato: n. 6 spogliatoi, docce e servizi, deposito;
 - piano terreno: n. 1 wc per disabili;
- area per atletica:
 - n. 1 box metallico uso ricovero attrezzi (area bocce);
 - n. 1 prefabbricato uso bar/ristoro (area calcetto/tennis);
 - n. 1 chiosco in muratura uso bar/ristoro (area atletica).

Dati catastali: l'impianto è descritto nel N.C.T. al foglio 1024 mappali 1-2-3-4 parte e foglio 1013 particella 16 parte.

Si dà atto che le attuali condizioni conservative dell'impianto sono pessime.

La concessione avrà la durata di anni 5, quale periodo minimo previsto dall'articolo 8 del Regolamento Comunale n. 295 e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, appositamente istituita. La durata potrà essere prolungata fino ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento n. 295 della Città di Torino, qualora il soggetto affidatario, nel progetto di gestione dell'impianto sportivo, dimostri di voler investire risorse per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento o miglioria conformemente alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica.

In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento previsto, documentato da un piano economico-finanziario e dallo stato patrimoniale presentati in sede di offerta, relativi alla gestione dell'impianto e finalizzati alla promozione dell'attività sportiva e all'implementazione e miglioramento dell'impianto stesso. Dal business plan dovrà risultare la capacità finanziaria da parte dell'aggiudicatario di realizzare gli investimenti proposti.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Comunale n. 295, la durata della concessione potrà avere un termine superiore ai 20 anni e fino ad massimo di anni 30 qualora siano previsti nell'offerta progettuale interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti, come tali dichiarati dal partecipante alla gara, e che saranno valutati tali a seguito di motivata relazione approvata con determinazione dirigenziale dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e in merito ai quali verrà applicato lo stesso schema di calcolo descritto sopra.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constare da apposito verbale. Nelle more della stipula del contratto, per il tempo necessario all'acquisizione e al controllo della

documentazione, nonché al decorso del termine dilatorio, sarà possibile autorizzare, con atto dirigenziale, gli accessi all'impianto sportivo al provvisorio aggiudicatario.

Il Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, con nota dell'1 luglio 2014 prot. 9792, ha stimato la valutazione del canone di mercato ai sensi della Legge 537/93 in Euro/anno 57.400,00, oltre I.V.A. a termini di legge, per la parte ad uso sportivo ed un valore pari a Euro/anno 2.000,00, oltre a I.V.A. a termini di legge, per la quota parte commerciale, per un totale di Euro/anno 59.400,00, oltre I.V.A. a termini di legge.

Qualora il concorrente in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico che dovrà essere compresa tra il 100% ed il 10% per la parte sportiva e tra il 100% e il 10% per la parte commerciale, il canone verrà ridefinito. Il canone della parte commerciale non subirà abbattimenti se questa svolgerà attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, per la quale dovrà essere richiesta l'autorizzazione agli uffici competenti.

Il canone dovrà essere versato in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate all'ufficio cassa del Servizio Gestione Sport, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constare da apposito verbale.

Per quanto riguarda il canone si opta per il regime di imponibilità ai sensi dell'articolo 10 n. 8 del D.P.R. 633/72.

L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del concessionario come segue:

- il 100% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto;
- interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni presenti presso l'impianto;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

La scelta, adottata nel bando, di applicare il criterio di riparto delle utenze addossando al concessionario l'intero ammontare dello stesso, ipotesi prevista dal vigente Regolamento quale espressione di discrezionalità della Città, appare nella fattispecie di cui trattasi congruamente motivata ed ampiamente giustificata sulla base della considerazione della particolare situazione finanziaria ed economico-gestionale della Città, che impone rigorose esigenze di riduzione e di contenimento strutturale delle risorse a carico comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione od incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo.

Relativamente alla gestione dell'impianto, il soggetto convenzionato applicherà le tariffe nonché le agevolazioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino, conformemente agli indirizzi ed ai criteri di applicazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. I relativi importi saranno introitati dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

Durante la concessione saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi.

Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati.

Le spese a carico della Città di cui all'articolo 15 del disciplinare di gara troveranno capienza nei fondi appositamente impegnati dai Servizi competenti.

L'importo della gara è stato stimato in Euro 600.000,00 al netto dell'I.V.A.. Tale importo è stato calcolato tenendo conto di una stima della redditività dell'impianto, moltiplicata per il periodo minimo di concessione (5 anni).

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi n. 295, occorre approvare il bando di gara allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.).

L'indizione della gara avverrà con ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città di Torino e delle Circoscrizioni.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 5 dicembre 2017 (all. 2 - n.).

In riferimento alla Circolare del 30 luglio 2013 prot. 9573 inerente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, il documento allegato riporta il parere positivo espresso dalla Commissione in data 5 dicembre 2017 (all. 3 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'esternalizzazione della concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via degli Ulivi 11 denominato "Falchera E2", e le procedure per l'individuazione del concessionario secondo quanto previsto dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità indicati in narrativa e nello schema di bando;
- 2) di approvare lo schema di bando di gara, adattato alle disposizioni contenute nel D.Lgs.

- 50/2016 e s.m.i., nuovo codice degli appalti pubblici, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), con le condizioni di cui agli articoli 4 e 6 in cui si va a derogare alle previsioni contenute nel Regolamento Comunale n. 295;
- 3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e la conseguente procedura amministrativa. Le spese a carico della Città di cui all'articolo 15 del bando di gara troveranno capienza nei fondi appositamente impegnati dai Servizi competenti;
 - 4) di dare atto della rilevanza cittadina dell'impianto sportivo comunale di via degli Ulivi 11 denominato "Falchera E2", che viene pertanto iscritto nell'elenco allegato al Regolamento Comunale n. 295;
 - 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLO SPORT
E TEMPO LIBERO
F.to Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE SPORT
F.to Rorato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, Morano Alberto, Ricca Fabrizio

PRESENTI 30

VOTANTI 30

FAVOREVOLI 30:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, Morano Alberto, Ricca Fabrizio

PRESENTI 30

VOTANTI 30

FAVOREVOLI 30:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo comprensivo dell'allegato 1/A bis, coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Lavolta
